

REGOLAMENTO (CE) N. 823/95 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 1995

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carbonato di sodio originario degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue :

A. PROCEDIMENTO

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 3337/84⁽³⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di sodio originario degli Stati Uniti d'America. Due società hanno offerto impegni sui prezzi che sono stati accettati con il regolamento (CEE) n. 2253/84 della Commissione⁽⁴⁾.
- (2) La decisione 90/507/CEE della Commissione⁽⁵⁾ ha chiuso il riesame delle misure antidumping entrate in vigore nel 1984 riguardo al carbonato di sodio originario degli Stati Uniti d'America, in quanto la quota di mercato delle importazioni dagli Stati Uniti era allora irrilevante, benché nei confronti dei produttori americani fosse stato accertato un margine di dumping massimo del 12,8 %.
- (3) Nel giugno 1993 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC), per conto dei produttori comunitari che, secondo la denuncia, effettuano l'85 % della produzione comunitaria di carbonato di sodio. La denuncia conteneva elementi di prova delle pratiche di dumping e del conseguente pregiudizio riguardo alle importazioni del prodotto in questione origi-

nario degli Stati Uniti che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

Nell'agosto 1993 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁶⁾, l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di carbonato di sodio originario degli Stati Uniti d'America.

- (4) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i denunziati. Le parti direttamente interessate hanno avuto la possibilità di comunicare osservazioni scritte e di chiedere di essere sentite.
- (5) Gli esportatori e i produttori comunitari denunziati hanno comunicato osservazioni scritte. Alcuni importatori hanno presentato le loro osservazioni. Alcune parti hanno inoltre chiesto e ottenuto di essere sentite.
- (6) In conformità dell'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2423/88, un esportatore ha chiesto di incontrare i rappresentanti dell'industria comunitaria. L'incontro tuttavia non ha avuto luogo poiché le altre parti interessate hanno rifiutato di partecipare.
- (7) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare del dumping e del pregiudizio e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società :

a) *Produttori comunitari denunziati:*

Regno Unito :

— Brunner Mond & Co. Ltd, Northwich ;

Belgio :

— Solvay SA, Bruxelles ;

Paesi Bassi :

— Akzo Chemicals BV, Amersfoort ;

Francia :

— Solvay SA, Parigi,

— Rhône Poulenc SA, Courbevoie ;

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 311 del 29. 11. 1984, pag. 26.⁽⁴⁾ GU n. L 206 del 2. 8. 1984, pag. 15.⁽⁵⁾ GU n. L 283 del 16. 10. 1990, pag. 38.⁽⁶⁾ GU n. C 213 del 6. 8. 1993, pag. 12.